



# Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 37 DEL 29-09-2020**

sessione ordinaria - prima convocazione

<b>Oggetto:</b>	TARIFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - CONFERMA -
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **11:03** e segg. nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza **GIUSEPPE SORDINI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
BORGHINI FRANCESCO	SINDACO	X (in sede)	
COSTAGLIOLA CECILIA	CONSIGLIERE	X	
BAGNOLI AZELIO	CONSIGLIERE	X	
VAIANI MICHELE	CONSIGLIERE	X	
SORDINI GIUSEPPE	PRESIDENTE	X (in sede)	
DUBBIOSI SANTI	CONSIGLIERE	X	
QUONDAM VINCENZO ERASMO	CONSIGLIERE	X	
COSTAGLIONE MIRKO	CONSIGLIERE	X	
BALLINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X (esce ore 16,45)	
ALOCCI RICCARDO	CONSIGLIERE	X	
BIANCHI KATIA	CONSIGLIERE	X	
GALATOLO ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
SCHIANO PRISCILLA	CONSIGLIERE	X	
CERULLI ARTURO	CONSIGLIERE	X	
ORSINI CHIARA	CONSIGLIERE		X
LUBRANO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
SCOTTO LUIGI	CONSIGLIERE		X

Totale Presenti: 15 – Totale Assenti: 2

Assessori esterni:

ZOLESI SETTIMO	X (in sede)	
DELLA MONACA MARIA ANGELA	X	
GOZZO GIAN LUCA	X (in sede)	

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **IOLE TOMMASINI**, incaricato della redazione del presente verbale, presente in sede.

Dato atto che il collegamento audiovideo garantisce al Presidente e al Segretario Comunale di accertare l'identità dei componenti che intervengono da remoto.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/04/2020 prot. 10590.

Sono designati i Sigg. ri **DUBBIOSI SANTI - LUBRANO MICHELE** quali scrutatori.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto (ore 16:35)

L'Assessore al Bilancio propone:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste la deliberazione C.C. n. 109 del 21-12-2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*« Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Vista la delibera di G.C. n.69 del 29.07.2020 "TARIFFA RIFIUTI (TARI) EMISSIONE AVVISI ACCONTO 2020 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO" con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato l'ufficio tributi ad elaborare la minuta di ruolo in acconto da inviare successivamente ad Agenzia Entrate Riscossioni prevedendo un carico del 75% calcolato in base alle tariffe 2019 approvate in C.C. con delibera n. 109 del 21.12.2018;
- 2) ha stabilito che il pagamento dell'acconto TARI 2020 può avvenire in un'unica soluzione o in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 30 settembre 2020, 30 novembre 2020, 31 gennaio 2021, eventualmente prorogabili di un mese in base all'elaborazione della minuta di ruolo da parte di Agenzia Entrate Riscossione;

Richiamato gli articoli 23 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i. e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art 23 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.9 in data .25.09.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

## **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 109 del 21-12-2018 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
- 2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Presidente :** Passa la parola all'Assessore Zolesi.

**Ass. Zolesi :** Considerato che la normativa in vigore prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 applicando il cosiddetto metodo ARERA (Autorità per la Regolazione Energia Reti e Ambiente), che il D.L. n. 18/2020 prevedeva il differimento di tale termine al 30 giugno 2020, che successivamente il D.L. 34/2020 ha abrogato le norme che prevedevano tali scadenze, pertanto si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria previsto dalla legge n. 296/2006, richiamato quindi l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 che recita: i comuni possono, in deroga all'articolo 1 commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del P.E.F. per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi relativi al 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. considerato che a tutt'oggi l'ATO Rifiuti a cui è demandata la stesura del PEF non ha ancora deliberato in merito, in attesa della definizione di tale piano e della conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale, sulla base del quale poi determinare la tariffa da applicare, la Giunta Municipale con delibera del 29/07/2020 n. 69, ha ritenuto opportuno dare indicazioni agli uffici di predisporre un ruolo in acconto nella misura del 75% calcolato in base alle tariffe 2019 da pagare in un'unica soluzione o in tre rate.

Per quanto riguarda le vicende relative alla emissione di due avvisi di pagamento TARI 2000, è stato concordato con l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'invio di una lettera a tutti i contribuenti del comune, già recapitata a molti cittadini, nella stessa viene data spiegazione di quanto accaduto, si indica l'avviso di pagamento da utilizzare e si assicura di aver provveduto a inibire il pagamento dell'ulteriore erroneo avviso in modo da impedire un doppio pagamento, si prestano scuse per quanto accaduto e si invita a ritenere nullo l'avviso errato.

**Cons. Schiano :** troppi errori. Chi pagherà la lettera di scuse.

**Sindaco :** Pagherà chi ha chiesto scusa (Agenzia Entrate – Riscossione).

**Cons. Cerulli :** Lamenta che nelle bollette non c'è scritto da nessuna parte che è il 75%. La colpa non può essere solo dell'Agenzia delle Entrate. Il comune ha mandato due file. Si rivolge ai Consiglieri di maggioranza chiedendo se erano a conoscenza della bollettazione così.

**Cons. Lubrano :** Chiede notizie sul contributo alla Provincia.

**Ass. Zolesi :** Spiega che dei due file uno era errato ma non validato né autorizzato dal Comune. L'Agenzia li inviati entrambi.

Alle 16,45 è uscita il Consigliere Ballini

**Cons. Schiano:** Dichiarazione di voto : Contrario.

**Cons. Cerulli :** Dichiarazione di voto : Contrario.

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento pone in votazione la proposta di delibera e la votazione, per appello nominale, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI ASSENTI:	03 (Ballini, Orsini, Scotto)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	14
VOTI A FAVORE:	11
VOTI CONTRARI	03 (Cerulli, Schiano, Lubrano)

### **DELIBERA**

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, DI CUI SOPRA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e la votazione, per appello nominale, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	14
COMPONENTI ASSENTI:	03 (Ballini, Orsini, Scotto)
VOTANTI:	14
VOTI A FAVORE:	14
VOTI CONTRARI	00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
GIUSEPPE SORDINI

II SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. IOLE TOMMASINI

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.